



TESTI APPROVATI

P9_TA(2021)0103

Applicazione del regolamento (UE, Euratom) 2020/2092: il meccanismo di condizionalità dello Stato di diritto

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 25 marzo 2021 sull'applicazione del regolamento (UE, Euratom) 2020/2092, il meccanismo di condizionalità dello Stato di diritto (2021/2582(RSP))

Il Parlamento europeo,

- visti l'articolo 2, l'articolo 3, paragrafo 1, l'articolo 3, paragrafo 3, secondo comma, l'articolo 4, paragrafo 3, e l'articolo 6 del trattato sull'Unione europea (TUE),
- visti l'articolo 13, l'articolo 14, paragrafo 1, l'articolo 16, paragrafo 1, l'articolo 17, paragrafo 1, paragrafo 3, secondo comma, e paragrafo 8, TUE,
- visti gli articoli del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) relativi al rispetto, alla tutela e alla promozione della democrazia, dello Stato di diritto e dei diritti fondamentali nell'Unione, tra cui gli articoli 234, 265, 310, 317 e 319,
- vista la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea,
- visto l'accordo quadro del 20 novembre 2010 sulle relazioni tra il Parlamento europeo e la Commissione europea¹,
- visto il regolamento (UE, Euratom) 2020/2092 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2020, relativo a un regime generale di condizionalità per la protezione del bilancio dell'Unione²,
- vista la relazione della Commissione sullo Stato di diritto 2020 del 30 settembre 2020 (COM(2020)0580),
- vista la sua risoluzione del 17 dicembre 2020 sul quadro finanziario pluriennale 2021-2027, l'accordo interistituzionale, lo strumento dell'Unione europea per la ripresa e il regolamento sullo Stato di diritto³,

¹ GU L 304 del 20.11.2010, pag. 47.

² GU L 433I del 22.12.2020, pag. 1.

³ Testi approvati, P9_TA(2020)0360.

- viste le conclusioni adottate dal Consiglio europeo l'11 dicembre 2020,
 - viste le conclusioni adottate dal Consiglio europeo il 21 luglio 2020,
 - vista la sua risoluzione del 23 luglio 2020 sulle conclusioni della riunione straordinaria del Consiglio europeo del 17-21 luglio 2020¹,
 - visto il discorso pronunciato in occasione della tornata del Parlamento europeo dalla Presidente della Commissione, Ursula von der Leyen, sulle conclusioni della riunione del Consiglio europeo del 10 e 11 dicembre 2020²,
 - visto il regolamento (UE, Euratom) 2020/2223 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 dicembre 2020, che modifica il regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 per quanto riguarda la cooperazione con la Procura europea e l'efficacia delle indagini dell'Ufficio europeo per la lotta antifrode³, entrato in vigore il 17 gennaio 2021,
 - visto l'articolo 132, paragrafo 2, del suo regolamento,
- A. considerando che l'Unione si fonda sui valori del rispetto della dignità umana, della libertà, della democrazia, dell'uguaglianza, dello Stato di diritto e del rispetto dei diritti umani, compresi i diritti delle persone appartenenti a minoranze, quali sanciti nell'articolo 2 TUE;
 - B. considerando che il regolamento (UE, Euratom) 2020/2092 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2020, relativo a un regime generale di condizionalità per la protezione del bilancio dell'Unione ("regolamento sulla condizionalità dello Stato di diritto") è entrato in vigore il 1° gennaio 2021 ed è da allora applicabile;
 - C. considerando che, in conformità dell'articolo 17, paragrafo 1, TUE, la Commissione "vigila sull'applicazione dei trattati e delle misure adottate dalle istituzioni in virtù dei trattati";
 - D. considerando che, in conformità dell'articolo 234 TFUE, il Parlamento europeo ha il diritto di votare su una mozione di censura della Commissione;
 - E. considerando che, in conformità dell'articolo 319 TFUE, "il Parlamento europeo, su raccomandazione del Consiglio, dà atto alla Commissione dell'esecuzione del bilancio";
 - F. considerando che l'applicabilità, la finalità e l'ambito di applicazione del regolamento sulla condizionalità dello Stato di diritto sono chiaramente definiti in tale regolamento;
1. ribadisce le sue posizioni quali espresse nella risoluzione del 17 dicembre 2020; sottolinea che il regolamento sulla condizionalità dello Stato di diritto è entrato in vigore ed è interamente vincolante per tutti gli stanziamenti d'impegno e di pagamento in tutti gli Stati membri e per le istituzioni dell'UE; sottolinea altresì l'importanza dell'applicabilità diretta del regolamento dal 1° gennaio 2021, in particolare nel contesto dell'erogazione dei fondi a titolo di *Next Generation EU*, che avrà luogo nella fase

¹ Testi approvati, P9_TA(2020)0206.

² https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/speech_20_2442

³ GU L 437 del 28.12.2020, pag. 49.

iniziale del ciclo di bilancio;

2. rileva che le violazioni che si sono verificate prima dell'entrata in vigore del regolamento possono anche determinare l'adozione di misure nel quadro dello stesso, nella misura in cui continuano a sussistere e a compromettere o a rischiare seriamente di compromettere in modo sufficientemente diretto la sana gestione finanziaria del bilancio dell'Unione o la tutela degli interessi finanziari di quest'ultima;
3. sottolinea l'importanza della tutela degli interessi finanziari dell'Unione e l'importanza del rispetto dello Stato di diritto; mette in evidenza la chiara correlazione tra rispetto dello Stato di diritto ed esecuzione efficiente del bilancio dell'Unione in conformità dei principi di sana gestione finanziaria;
4. ricorda che, in conformità dell'articolo 2 del regolamento sulla condizionalità dello Stato di diritto, il concetto di Stato di diritto rimanda al "valore dell'Unione sancito nell'articolo 2 TUE" e "in esso rientrano i principi di legalità, in base alla quale il processo legislativo deve essere trasparente, responsabile, democratico e pluralistico; certezza del diritto; divieto di arbitrarietà del potere esecutivo; tutela giurisdizionale effettiva, compreso l'accesso alla giustizia, da parte di organi giurisdizionali indipendenti e imparziali, anche per quanto riguarda i diritti fondamentali; separazione dei poteri; non-discriminazione e uguaglianza di fronte alla legge"; rammenta, inoltre, che "lo Stato di diritto è da intendersi alla luce degli altri valori e principi dell'Unione sanciti nell'articolo 2 TUE";
5. ricorda che, conformemente all'articolo 5 del regolamento sulla condizionalità dello Stato di diritto, "la Commissione verifica se è stato rispettato il diritto applicabile e, se necessario, adotta tutte le opportune misure per proteggere il bilancio dell'Unione";
6. ricorda che la Commissione esercita le sue responsabilità "in piena indipendenza" e che i suoi membri "non sollecitano né accettano istruzioni da alcun governo" conformemente a quanto stabilito all'articolo 17, paragrafo 3, TUE e all'articolo 245 TFUE; ricorda altresì che, conformemente all'articolo 17, paragrafo 8, TUE, la Commissione "è responsabile dinanzi al Parlamento europeo";
7. ritiene che la situazione relativa al rispetto dei principi dello Stato di diritto in alcuni Stati membri meriti di essere presa immediatamente in considerazione; sollecita la Commissione ad avvalersi pienamente dei suoi poteri di indagine per ogni caso di potenziale violazione dei principi dello Stato di diritto da parte di uno Stato membro, che potrebbe compromettere o rischiare seriamente di compromettere in modo sufficientemente diretto la sana gestione finanziaria del bilancio dell'Unione;
8. ricorda che il regolamento OLAF rivisto istituisce la cooperazione con la Procura europea e potenzia i mezzi con cui l'OLAF può condurre le proprie indagini, in particolare rafforzando le norme sui servizi di coordinamento antifrode negli Stati membri e sulla cooperazione tra l'OLAF e le autorità nazionali competenti prima, durante e dopo un'indagine;
9. sottolinea che la Commissione è tenuta a informare senza indugio il Parlamento europeo e il Consiglio in merito alle notifiche inviate agli Stati membri qualora abbia fondati motivi di ritenere che le condizioni per l'adozione delle misure stabilite nel regolamento sono soddisfatte; constata con delusione l'assenza di notifiche scritte agli Stati membri

dall'entrata in vigore del regolamento a questa parte, nonostante le numerose preoccupazioni in merito alle violazioni dello Stato di diritto individuate nella relazione della Commissione sullo Stato di diritto 2020, che hanno un impatto sulla sana gestione finanziaria del bilancio dell'Unione e che gli Stati membri lasciano irrisolte; osserva che le altre procedure previste dalla legislazione dell'Unione non consentono alla Commissione di proteggere più efficacemente il bilancio dell'Unione;

10. invita la Commissione a tenere il Parlamento regolarmente informato in merito a tutte le indagini in corso su violazioni dei principi dello Stato di diritto che potrebbero compromettere o rischiare seriamente di compromettere in modo sufficientemente diretto la sana gestione finanziaria del bilancio dell'Unione, come è suo dovere fare conformemente al regolamento sulla condizionalità dello Stato di diritto e all'accordo quadro interistituzionale tra il Parlamento europeo e la Commissione;
11. chiede alla Commissione di includere nella sua relazione annuale sullo Stato di diritto una sezione dedicata contenente un'analisi dei casi in cui le violazioni dei principi dello Stato di diritto in un particolare Stato membro potrebbero compromettere o rischiare seriamente di compromettere in modo sufficientemente diretto la sana gestione finanziaria del bilancio dell'Unione;
12. ricorda che solo la Corte di giustizia dell'Unione europea (CGUE) ha il potere di annullare il regolamento o parti di esso; ribadisce che il Parlamento difenderà la validità del regolamento dinanzi alla CGUE nelle cause C-156/21 e C-157/21, e chiederà una procedura accelerata; ricorda, tuttavia, che i ricorsi proposti alla CGUE non hanno effetto sospensivo conformemente all'articolo 278 TFUE;
13. sottolinea che l'applicazione del regolamento sulla condizionalità dello Stato di diritto non può essere subordinata all'adozione di orientamenti ed esorta la Commissione a evitare ulteriori ritardi nella sua applicazione; ricorda che gli orientamenti non pregiudicano l'intenzione dei colegislatori; osserva che la Commissione ha iniziato a elaborare orientamenti sull'applicazione del regolamento; chiede che, qualora la Commissione ritenga detti orientamenti necessari, questi siano adottati quanto prima, e comunque entro il 1° giugno 2021, e insiste affinché il Parlamento sia consultato prima della loro adozione;
14. precisa che, qualora la Commissione non adempia agli obblighi che le incombono in virtù di detto regolamento e non fornisca al Parlamento le informazioni soprammenzionate entro il 1° giugno 2021, il Parlamento considererà che ciò costituisca una carenza e adotterà successivamente provvedimenti nei confronti della Commissione a norma dell'articolo 265 TFUE;
15. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione alla Commissione, al Consiglio e agli Stati membri.